



Corte III
C-7666/2007/<ABR>
{T 0/2}

Sentenza del 13 agosto 2009

Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del
4 ottobre 2007.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino italiano nato il (...), residente in (...), coniugato e padre di un figlio nato nel (...), ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1993, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25).

Il 17 aprile 2001 l'assicurato ha chiesto alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), su indicazione del consolato svizzero a (...), delle informazioni riguardo ai suoi periodi di contribuzione all'AVS e riguardo alle conseguenze di un'eventuale anticipazione dell'età pensionabile sull'ammontare della sua rendita di vecchiaia. A questo scopo, il 10 maggio 2001, egli ha compilato il formulario "Richiesta di calcolo preventivo/provvisorio di rendita" (doc. 4 e 18).

Dopo avere ottenuto dall'assicurato i suoi certificati di matrimonio e di stato di famiglia, nonché copie dei certificati di lavoro ancora in suo possesso, la CSC gli ha comunicato, il 26 giugno 2001, che il suo diritto ad una rendita di vecchiaia sarebbe nato il 1° agosto 2007 e che quest'ultima sarebbe stata pari a Fr. 1'162.- mensili (doc. 5 a 16 e 19 a 27).

B.

Il 5 febbraio 2007 l'assicurato ha presentato alla CSC una domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 35). Il 26 marzo 2007 la CSC ha fatto sapere all'assicurato di avere calcolato, a titolo preventivo, una rendita di vecchiaia di Fr. 1'102.- mensili, con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. 36 a 45).

Il 18 aprile 2007 l'assicurato ha chiesto spiegazioni rispetto al calcolo operato dalla CSC, contestandone il risultato (doc. 46). Il giorno seguente la CSC ha comunicato all'assicurato che la sua durata contributiva è pari a trenta tre anni e sei mesi, per cui la scala di rendita è la 33, e che il reddito annuo medio ammonta a Fr. 33'150.-, da cui risulta una rendita mensile di Fr. 1'152.- (doc. 47 a 57).

Con scritto del 5 maggio 2007, l'assicurato ha nuovamente contestato il calcolo della CSC ed ha chiesto che la rendita gli sia versata su un conto bancario a nome di suo figlio. A questo scopo, il 15 luglio 2007,

egli ha compilato il formulario "Richiesta di versamento della rendita a terzi" (doc. 58 a 62 e 90).

Il 17 luglio 2007 la CSC ha quindi emesso una decisione, mediante la quale ha accordato all'assicurato una rendita ordinaria di vecchiaia, dal 1° agosto 2007, di Fr. 1'152.- al mese, sulla base di una durata contributiva di trenta tre anni e sei mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 33'150.- e della scala delle rendite 33 (doc. 63 a 88).

C.

Il 16 agosto 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, sostenendo di avere diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr. 1'536.- mensili (doc. 91).

La CSC ha respinto l'opposizione con decisione del 4 ottobre 2007, ribadendo che la durata di contribuzione dell'assicurato ammonta a trenta tre anni e sei mesi e che il reddito annuo medio determinante è pari a Fr. 33'150.-, per cui la rendita di vecchiaia mensile, in base alla scala 33, è di Fr. 1'152.- (doc. 94).

D.

Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'8 novembre 2007, chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr. 1'563.- mensili. Il ricorrente è giunto a questo importo procedendo ad un calcolo proporzionale sulla base della rendita di vecchiaia completa nella sua classe d'età e della sua durata contributiva.

La CSC ha risposto l'11 dicembre 2007, riconfermando le proprie conclusioni.

Dopo la risposta della CSC non sono più intervenuti ulteriori scambi di allegati.

E.

Invitato dal Tribunale amministrativo federale, mediante ordinanza del 10 gennaio 2008, ad indicare un recapito in Svizzera, il ricorrente ha comunicato, il 14 gennaio 2008, di eleggere domicilio presso suo figlio ad (...), nel canton (...).

Diritto:**1.**

1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

1.2 Secondo l'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

2.

2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

3.

Il ricorrente contesta il calcolo della rendita di vecchiaia effettuato dall'UAIE e pretende di avere diritto ad una rendita mensile di Fr. 1'563.- al posto di Fr. 1'152.-.

Il ricorrente non contesta invece la durata del periodo di contribuzione di trenta tre anni e sei mesi, ritenuta nella decisione impugnata. A questo proposito, è da rilevare che la CSC ha correttamente stabilito il periodo contributivo, da un lato, sulla base dei dati iscritti nel conto individuale AVS del ricorrente, e, dall'altro lato, per gli anni dal 1960 al 1968, riferendosi alle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, così come prescritto dal Tribunale federale (DTF 107 V 7; doc. 50 a 55 e 71 a 82).

4.

4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo, e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto (art. 29 cpv. 2 LAVS).

4.2 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi (art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS). Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29^{ter} cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29 LAVS, i periodi di contribuzione prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare lacune contributive successive (art. 52b dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/OAVS, RS 831.101).

4.3 La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, dagli accrediti per compiti educativi e dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29^{quater} LAVS).

4.4 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita oppure una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia o il matrimonio è sciolto mediante divorzio (art. 29^{quinquies} cpv. 3 LAVS).

4.5 La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, il quale corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33^{ter} cpv. 1 e 2 LAVS).

4.6 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni d'età. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi (art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, secondo l'art. 34, al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29^{sexies} cpv. 2 LAVS). L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29^{sexies} cpv. 3 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52^f cpv. 1 OAVS).

4.7 La rendita mensile di vecchiaia si compone di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa) e di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile; art. 34 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).

4.8 Le Tavole delle rendite 2007 (Tavole), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, contengono i dati necessari al calcolo delle rendite di vecchiaia, in particolare le tavole delle classi d'età e le tavole delle scale di rendita. Occorre sottolineare che le disposizioni relative al calcolo delle rendite di vecchiaia sono di natura imperativa (DTF 131 V 1).

5.

5.1 In concreto, la CSC ha innanzitutto determinato gli anni di contribuzione del ricorrente, ossia trenta tre anni e sei mesi. Considerato che il periodo contributivo completo per gli assicurati della stessa classe d'età del ricorrente (...) è di quaranta quattro anni, la CSC ha constatato che la durata di contribuzione di quest'ultimo è incompleta e che la scala delle rendite applicabile è la 33 (Tavole, p. 10).

In un secondo tempo, la CSC ha stabilito il reddito annuo determinante del ricorrente, sommando i redditi conseguiti da quest'ultimo durante il periodo contributivo, ossia Fr. 601'667.-. Rivalutando questo valore in funzione dell'indice delle rendite per il 2007, equivalente a 1.424 (Tavole, p. 15), la CSC ha ottenuto un reddito di Fr. 856'774.-. Dividendo questa cifra per trenta tre anni e sei mesi e moltiplicandone il risultato per dodici mesi, la CSC ha quindi ottenuto un reddito annuo medio di Fr. 25'575.-. Considerato che il ricorrente, padre di un figlio nato nel 1961, ha inoltre diritto alla metà di undici accrediti per compiti educativi sull'arco degli anni dal 1967 al 1976, ossia Fr. 6'531.- (art. 29^{sexies} LAVS), il reddito annuo medio determinante è di Fr. 32'106.-. Arrotondando questo importo al prossimo valore superiore della scala 33, la CSC ha stabilito un reddito annuo medio determinante di Fr. 33'150.- e, di conseguenza, una rendita di vecchiaia mensile pari a Fr. 1'152.- (Tavole, p. 40).

5.2 Dal canto suo, il ricorrente propone un calcolo che non corrisponde ai requisiti posti dalla legge, nella misura in cui egli prende in considerazione il valore medio mensile della rendita di vecchiaia secondo la scala delle rendite 44, ossia Fr. 2'210.- (Tavole, p. 18), che divide poi per quaranta quattro anni, moltiplicando il risultato per trenta tre anni e sei mesi, ed ottiene così una rendita mensile di Fr. 1'536.-.

Questa proposta di calcolo non rispecchia la logica del calcolo secondo le disposizioni imperative della LAVS e dell'OAVS, così come è stato effettuato correttamente dalla CSC, per cui non può essere

seguito. Il ricorso deve perciò essere respinto e la decisione impugnata confermata.

6.

Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale respinge, quale giudice unico, il ricorso dell'8 novembre 2007 (art. 23 cpv. 1 LTAF e 85^{bis} cpv. 3 LAVS).

7.

Secondo l'art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.

In concreto, non si prelevano spese processuali.

In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).

Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione:

- al ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: